

N. R.G. 4061/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Prima Sezione

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Pietro	Bernardi	Presidente Relatore
dott. Alessandra	Venturini	Giudice
dott. Luigi	Pagliuca	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26-10-2011 il Pubblico Ministero esponeva 1) che L. G. (nato il 16-2-1965 a R. e residente a M.) risultava affetto da disturbo di personalità antisociale con problemi di dipendenza alcolica, grave depressione secondaria con pesante discontrollo degli impulsi ed impronta autodiretta e conseguente condotta autolesiva; 2) che tale persona, già sottoposta alla misura della amministrazione di sostegno (disposta con provvedimento del Tribunale di Mantova del 24-10-2007), era assolutamente incapace di intendere e di volere; 3) che l'amministratore di sostegno, avv. O., aveva segnalato l'opportunità di proporre opposizione al matrimonio del L. fissato per il giorno 3-11-2011 con G. F.: alla stregua di tali premesse chiedeva che venisse dichiarata l'interdizione di L. G. nonché la sospensione del matrimonio di costui ai sensi degli artt. 85 e 102 c.c..

Si costituiva L. G. che chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che la misura della amministrazione di sostegno in atto era sufficientemente idonea a tutelare il beneficiario e che il matrimonio non avrebbe potuto comportare vantaggi morali, psicologici, affettivi ed economici tanto più che egli, a breve, sarebbe diventato padre essendo G. F. incinta.

Disposta la sospensione della celebrazione del matrimonio con provvedimento del 26-10-2011, sentiti il L. e l'amministratore di sostegno ed espletata c.t.u. affidata al dott. A. P., la causa veniva

rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo va osservato che il c.t.u., a seguito di approfondita indagine che non ha costituito oggetto di censure delle parti e fondata sia sull'esame diretto del L. (cui, va chiarito, non è nato alcun figlio dalla relazione intrattenuta con G. F.) sia della copiosa documentazione clinica posto che l'interessato è in carico al servizio psichiatrico territoriale sin dal 1993, ha accertato che L. G. (cui in passato è stata revocata la potestà genitoriale) risulta affetto da disturbo di personalità NAS con prevalenza di aspetti antisociali e borderline ma con abbondanti tratti paranoici, narcisistici ed istrionici, aggravato dall'abuso alcolico e da una significativa modestia intellettuale, seppur non testata che, assieme alla vita condotta, hanno portato all'attuale evidente decadimento cognitivo. Va aggiunto che il dott. P. ha evidenziato l'attuale inadeguatezza dei poteri attualmente attribuiti all'amministratore di sostegno (limitati a compiti economici ed amministrativi) evidenziando che la migliore tutela del beneficiario sarebbe garantita, in alternativa alla pronuncia di interdizione, riconoscendo all'amministratore di sostegno oltre ai poteri di gestione amministrativa, giuridica ed economica, sanitaria e residenziale anche quelli personali di contrarre matrimonio, redigere testamento o riconoscere figli; va aggiunto che il c.t.u. ha altresì evidenziato le manifeste capacità manipolatorie del L. nonché l'esibita aggressività verbale ed agita nei rapporti diretti, tanto da consigliare la nomina all'incarico di amministratore o tutore di soggetto istituzionale.

Ciò premesso va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 427 c.c., istituti rispetto ai quali, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma

piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, dovendo il giudice di merito valutare la conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (in tal senso vedasi Cass. 26-10-2011 n. 22332; Cass. 1-3-2010 n. 4866; Cass. 22-4-2009 n. 9628; Cass. 12-6-2006 n. 13584).

Alla luce di tali indicazioni e tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nonché della tipologia e durata della malattia cui è affetto il beneficiario e delle riscontrate difficoltà di cura dello stesso (fra l'altro più volte sottoposto nel corso degli anni anche a t.s.o.), ritiene il collegio che l'unica misura concretamente idonea ad assicurargli piena tutela ed evitare che l'interessato compia, senza averne adeguata consapevolezza, atti a sé pregiudizievoli, sia quella della interdizione atteso che non è sufficiente attribuire a un terzo i compiti di gestione del patrimonio e dei profili amministrativi e fiscali, dovendosi affidare ad altri il compito di gestire anche gli aspetti di natura sanitaria e residenziale-abitativa, rilevandosi inoltre che il L. non è in grado di effettuare autonome e consapevoli scelte in ordine alla possibilità di contrarre matrimonio, riconoscere figli e redigere testamento, aspetti questi che incidono in modo particolarmente penetrante sui c.d. diritti personalissimi e alla cui cura solo un tutore, alla stregua della disciplina legale che regola tale figura, può adeguatamente attendere.

Ne consegue che L. G. deve essere dichiarato interdetto e che, per la sua pratica inadeguatezza, va revocata la misura della amministrazione di sostegno.

Le spese di consulenza tecnica debbono fare interamente carico al resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara l'interdizione di L. G. (nato il 16-2-1965 a R. e residente a M.);

- revoca la misura della amministrazione di sostegno aperta in favore di L. G.;
 - visto l'art. 424 c.c. dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare affinché proceda alla nomina del tutore;
 - pone interamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica;
 - manda alla Cancelleria per le annotazioni di cui all'art. 423 c.c..
- Mantova, 15 ottobre 2013.

Il Presidente Est.
dott. Mauro Pietro Bernardi

IL CASO.it